

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 settembre 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*", come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 22936 del 3 novembre 2011 (di seguito anche il Provvedimento) notificata in data 14 novembre 2011, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere, nel periodo gennaio 2010-novembre 2011, da Paladin Pharma S.p.A. (di seguito anche P.P.), consistente nel promuovere l'integratore alimentare "*Revidox*" e presentarlo ai consumatori, attraverso un'ampia campagna pubblicitaria contenente indicazioni false e ingannevoli sulle caratteristiche e proprietà salutistiche quali quelle relative al "*Rallentamento/Stop dell'invecchiamento cellulare*" o ad altri effetti fisiologici¹ (procedimento PS6229);

VISTA la propria delibera n. 23528 del 3 maggio 2012 con la quale l'Autorità ha contestato a Paladin Pharma S.p.A. la violazione dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo per non avere ottemperato alla suddetta delibera n. 22936 del 3 novembre 2011 (procedimento IP161);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Con provvedimento n. 22936 del 3 novembre 2011, l'Autorità ha deliberato che "*gli specifici claim utilizzati dal professionista - intesi a far discendere dall'assunzione dell'integratore effetti di "Rallentamento/Stop dell'invecchiamento cellulare" non sono, ad oggi, suffragati da alcuna specifica autorizzazione sul prodotto o sul suo principio attivo (ex articolo 14 del Regolamento (CE) n. 1924/2006)*" e che, pertanto, "[...] *al prodotto non può essere ascritta, in relazione alla sua efficacia antiossidante, alcuna funzione preventiva o di miglioramento in relazione agli aspetti fisiologici indicati, quali il rallentamento dell'invecchiamento [...], ma anche i diversi effetti fisiologici quali "una maggiore resistenza del sistema immunitario" o "migliorare la funzionalità fisiologica di cuore e vasi sanguigni" [...] o "più vitalità e migliori capacità mnemoniche"*».

2. In particolare, le indicazioni utilizzate dal professionista per promuovere Revidox in ragione della sua vantata capacità di rallentare/fermare ("stop") l'invecchiamento cellulare ovvero di altro genere (equiparazione con alimenti vegetali ovvero uva; approvazione del prodotto), sono state ritenute, da un lato non autorizzate e, quindi, non spendibili in base alla disciplina comunitaria e, dall'altro, non rispondenti alla documentazione scientifica disponibile sul tema (a partire da quella prodotta dal professionista).

3. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha ritenuto la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere dal professionista ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21 comma 1, lettera b), e 23, lettera d), del Codice del Consumo, vietato l'ulteriore diffusione o continuazione della pratica commerciale, comminato una sanzione di 150.000 euro e disposto la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa su alcuni settimanali e quotidiani, nonché sul sito *internet* del professionista, il cui schema era allegato al provvedimento stesso.

4. P.P., in data 5 dicembre 2011, proponeva ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del citato Provvedimento al TAR del Lazio, il quale in data 11 gennaio 2012, con ordinanza n. 97/2012, disponeva la sospensione limitatamente all'obbligo di pubblicazione di un "messaggio di rettifica", fissando l'udienza per il giudizio di merito per il giorno 22 febbraio 2012.

5. In data 21 febbraio 2012, il professionista comunicava le iniziative adottate per ottemperare alla citata Delibera dell'Autorità - ai sensi del punto c) del dispositivo - precisando "*la campagna stampa oggetto di censura è stata sospesa nei giorni immediatamente successivi alla notifica del provvedimento*" e che "*il sito internet (www.revidox.it) è stato bloccato immediatamente ed attualmente è disponibile solamente una home page in cui si riporta la scritta "sito in costruzione"*"².

¹ *[Si tratta, nello specifico di "una maggiore resistenza del sistema immunitario" o "migliorare la funzionalità fisiologica di cuore e vasi sanguigni" [...] o "più vitalità e migliori capacità mnemoniche".]*

² *[Cfr. doc. 29 del fascicolo PS6229.]*

6. Nonostante quanto indicato in tale comunicazione, in data 23 marzo 2012, sulla base di rilevazioni di ufficio, risultava la pubblicazione - su alcuni quotidiani a tiratura nazionale - di un messaggio dal titolo *"Come contrastare l'invecchiamento cellulare"* che riproponeva alcuni degli stessi vant ed informazioni relativi al rallentamento dell'invecchiamento per effetto dell'assunzione del prodotto, affermando che *"Saper leggere la pelle è un primo esame che ci aiuta a capire che l'orologio biologico che segna il passaggio del tempo, sta accelerando la sua corsa ed è in atto un aumento dei Radicali Liberi"* (definiti "[...] causa principale dell'invecchiamento da ossidazione") e sottolineando come "[...] con un corretto uso di Revidox, si abbia una significativa riduzione dello stress ossidativo (-40%)"³.

7. Anche il sito web del professionista, www.revidox.it, sulla base di rilevazioni d'ufficio effettuate nelle date del 20 aprile 2012⁴ e 2 maggio 2012, risultava attivo e riportava le caratteristiche del Revidox come "[...] formulato per contrastare l'invecchiamento cellulare, determinando risultati visibili anche a livello cutaneo" oltre ai *"risultati clinicamente dimostrati vs placebo"* (sotto forma di tabella) di uno studio clinico condotto su 50 soggetti, con gruppo di controllo, per 2 mesi, presenti anche nell'informazione pubblicitaria apparsa sul *Corriere della Sera*.

8. Analogo messaggio è stato rilevato, in data 17 aprile 2012, su di un pannello espositivo di una farmacia del centro storico di Torino che propone il concetto dell'efficacia antinvecchiamento di Revidox⁵ nonché il concetto dell'equivalenza degli effetti dovuti all'assunzione del prodotto con quelli attribuibili al consumo d'uva (1 capsula equivalente a 45 kg d'uva)⁶.

9. Con la sentenza n. 3503/2012 depositata in segreteria il 18 aprile 2012, il TAR ha respinto il ricorso del professionista accogliendolo solo quanto alla misura della sanzione irrogata alla ricorrente, disponendone la rideterminazione da parte dell'Autorità nella misura ridotta del 25%⁷.

10. In data 27 aprile 2012, il professionista per completare le iniziative necessarie per ottemperare al provvedimento n. 22936, comunicava la pubblicazione della dichiarazione rettificativa nel sito web www.paladinpharma.it (*"entro la fine della settimana"*, 30 aprile), nonché in riviste e quotidiani, così come disposto nel predetto provvedimento⁸, la cancellazione della programmazione delle campagne pubblicitarie aventi ad oggetto tale prodotto (sospese nei giorni immediatamente successivi all'emanazione del provvedimento) nonché il blocco del sito www.revidox.it, nella sua integralità.

11. Da rilevazioni d'ufficio effettuate in data 2 maggio 2012 risultava nella *home page* una riproduzione parziale della dichiarazione rettificativa, specificamente si riportava solo la parte iniziale della stessa, quella che non menzionava l'accertamento di ingannevolezza della pratica scorretta, parte che era invece visibile attraverso un *link* denominato *"dettagli"*. Infine, alla medesima data era ancora possibile visitare il sito www.revidox.it (a partire da www.paladinpharma.it) che continua a riportare la medesima forma di pubblicità rilevata d'ufficio al 20 aprile 2012.

12. Ciò posto, sulla base delle informazioni complessivamente acquisite, è emerso che il professionista non ha attuato iniziative adeguate ad ottemperare alla diffida di rimuovere i profili di scorrettezza, richieste ai sensi del punto c) del dispositivo del provvedimento dell'Autorità n. 22936 del 3 novembre 2011, in quanto i messaggi successivamente diffusi presentano alcuni dei profili di scorrettezza sanzionati con il citato provvedimento. Il professionista risulta inoltre inottemperante con riferimento alle modalità di pubblicazione della dichiarazione rettificativa nel sito www.paladinpharma.it.

13. Pertanto, con provvedimento del 3 maggio 2012, n. 23528, l'Autorità ha contestato a Paladin Pharma S.p.A. di aver violato la delibera del 3 novembre 2011, n. 22936.

II. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

14. Il provvedimento di contestazione dell'inottemperanza alla citata delibera n. 22936 del 3 novembre 2011, è stato comunicato all'operatore pubblicitario in data 16 maggio 2012.

³ [Il messaggio, dal titolo *"Come contrastare l'invecchiamento cellulare"*, pubblicato sui quotidiani a tiratura nazionale recita: *"È importante saper leggere quello che vediamo fuori - sulla pelle - come un messaggio di ciò che avviene dentro, a livello cellulare. Per questo è importante alzare le difese contro lo stress ossidativo e i suoi primi segnali, macchie scure sulla pelle, una ruga in più, con un integratore di ultima generazione - Revidox - che concentra in una sola capsula una particolare forma del resveratrolo, il trans Resveratrolo da uva rossa oltre all'estratto di Melograno ..."*.]

⁴ [Pagine web del sito www.revidox.it acquisite agli atti del procedimento.]

⁵ [Il messaggio era realizzato con modalità miste, grafiche e testuali. In particolare, sopra la scritta *"Cosa vedi in questo orologio?"* era posto un vero orologio inserito nel pannello e la relativa risposta *"Lancette del tempo indietro anche dentro di te"*.]

⁶ [Giovà peraltro rilevare attraverso l'espressione *"In una capsula i principi benefici antinvecchiamento di 45 kg di uva rossa"* che compare all'interno di un bollino che sovrasta l'immagine di una capsula aperta di Revidox dalla quale fuoriesce uva rossa, nonché il riferimento all'azione delle sirtuine, presenti nel Prodotto, sulla longevità.]

⁷ [Con il provvedimento n. 23532, del 3 maggio 2012, l'Autorità ha rideterminato la sanzione riducendola del 25%.]

⁸ [Il punto 3 del dispositivo del provvedimento n. 22936 inerente la pubblicazione della dichiarazione rettificativa recita: *"la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto della dichiarazione rettificativa allegata; i caratteri del testo dovranno essere del massimo corpo tipografico compatibile con lo spazio indicato al punto 2) e le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina di pubblicazione della dichiarazione rettificativa, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto della dichiarazione stessa o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato"*.]

15. In data 31 maggio 2012, il professionista trasmetteva una comunicazione nella quale - riconoscendo un "errore di interpretazione" del provvedimento dell'Autorità n. 22936 in merito alle modalità di pubblicazione della dichiarazione rettificativa su web - dichiarava di *"[...] aver rimesso sul sito www.paladinpharma.it il messaggio intero di rettifica senza il link di rimando"* nonché di aver provveduto ad informare le farmacie "clienti" di ritirare l'eventuale materiale "punto vendita" non conforme alla predetta decisione del TAR e che tale informazione è stata data anche alla *"[...] forza vendite in modo che nel loro giro visite verifichino che abbiano eseguito la nostra disposizione"*.

16. Successivamente, con memorie del 18 giugno e 2 luglio 2012, il professionista sottolineava, in termini generali:

a) di aver agito in sostanziale buona fede, come *"[...]riconosciuto dalla sentenza del TAR che ha ridotto la sanzione iniziale"*, in ragione dell'affidamento per l'utilizzo di claim non ancora respinti dalla Commissione Europea, situazione che si è chiarita solo nel maggio 2012 peraltro con l'espressa indicazione di un termine di sei mesi per l'adeguamento;
b) che, dato il suo ruolo di mero distributore, l'attività di promozione era stata effettuata sulla base della documentazione messa a disposizione dal produttore e importatore sulla base di precise linee guida su come sviluppare la comunicazione (indicazioni del produttore: *"es. 45kg di uva, orologio biologico, ..."*); inoltre, proprio *"[...] l'impegno contrattuale con l'importatore ci vincolava nella difesa del prodotto ed eravamo obbligati a dimostrare di aver fatto tutto il possibile in tal senso, abbiamo effettuato ricorso d'urgenza al TAR Lazio pensando che la sentenza arrivasse a gennaio 2012"*;

c) di aver impostato solo a marzo 2012 *"[...] in attesa della pubblicazione della sentenza"* una forma di comunicazione del prodotto, anche sul sito *internet*, che si riteneva non in contrasto con il provvedimento medesimo ovvero centrata sul claim presente in etichetta *"Contrasta l'invecchiamento cellulare"* (approvato dal Ministero della Salute) e sui risultati dello studio clinico eseguito da Farcoderm *"[...] non essendo stati minimamente contestati"* omettendo, invece, i riferimenti oggetto di esplicita censura⁹; in particolare, si riteneva che *"[...] il riferimento all'attività antiossidante del prodotto, grazie alla presenza di Uva, Melograno e Selenio ed essendo supportata dallo studio clinico Farcoderm, fosse corretta e non andasse a riproporre i profili di ingannevolezza censurati nel provvedimento in questione"*.

17. In merito alla pubblicazione della dichiarazione rettificativa, il professionista ha precisato di essersi attenuto *"[...] alle indicazioni del provvedimento di novembre 2011, ossia che lo spazio occupato non fosse inferiore ad 1/5 della pagina. Non era specificato nel provvedimento che il messaggio dovesse essere pubblicato per intero e su internet la pratica dei link di rimando è comune e non compromette la leggibilità del messaggio da parte dell'utente"*. Inoltre, ha aggiunto che *"[...] l'azienda ha operato in buona fede e nel momento in cui abbiamo appurato che l'oggetto di contestazione risiedeva nel link di rimando, di nostra iniziativa abbiamo rimesso on line il messaggio nella sua completezza nella home page del sito ... dal 31 maggio"* dove correttamente è stato mantenuto per il tempo previsto dalla disposizione provvedimentale (30 giorni).

18. Per quanto attiene alla cartellonistica espositiva presso la farmacia torinese, il professionista ha rilevato che trattasi di materiale datato, avendo distribuito diversi aggiornamenti della stessa e, dopo la sentenza del TAR del 18 aprile 2012, sono stati rintracciati tutti i clienti inviando *"[...] comunicazione formale scritta a tutte le farmacie clienti di Revidox affinché ritirino dal punto vendita il materiale non conforme [e] prontamente reso disponibile alcuni nuovi materiali punto vendita"*. In data 11 giugno 2012, è stato dato incarico alla Forza Vendite di verificare il ritiro del materiale non conforme.

19. Inoltre, nel corso dell'audizione tenutasi in data 21 giugno 2012, il professionista ha fatto presente che *"[...] richiederà al proprio fornitore spagnolo del prodotto di provvedere alla cancellazione sulla confezione della dicitura coincidente con uno dei claim salutistici non inclusi tra gli ammessi dall'EFSA nel registro dei claim approvati appena pubblicato a maggio ("contrasta l'invecchiamento cellulare")"* e di non aver intenzione di proporre ricorso al Consiglio di Stato per la sentenza n. 3503/2012.

20. Infine, nella memoria del 2 luglio 2012, il professionista ha dichiarato di non avere intenzione di riprendere la campagna promozionale del prodotto e ha ribadito di voler richiedere al Ministero della Salute, anche attraverso l'importatore, l'adeguamento del claim in etichetta secondo i tempi che verranno indicati.

21. Il professionista fa presente, inoltre, di aver avuto ingenti danni e di essere in fase di *"[...] finalizzazione e di chiusura anticipata definitiva del rapporto di distribuzione di Revidox e di confidare in una [...] archiviazione del procedimento di inottemperanza o comunque, se ciò non fosse possibile, in una sanzione molto contenuta"*.

III. VALUTAZIONI

22. Alla luce degli elementi raccolti, si ritiene che i contenuti dei messaggi diffusi da Paladin Pharma dopo la notifica del provvedimento n. 22936 presentino gli stessi profili di scorrettezza sanzionati con il citato provvedimento. Infatti, essi ripropongono gli stessi concetti e anche alcune delle espressioni precedentemente veicolate ai consumatori in merito alla vantata efficacia di Revidox in termini di antinvecchiamento fatta discendere dalla presenza, tra i suoi

⁹ [Il professionista elencava anche gli elementi oggetto di censura ed eliminati dai messaggi promozionali ovvero: a) "45 Kg di Uva in una capsula"; b) "Rallentare o Stop all'invecchiamento cellulare"; c) "Il riferimento ai geni della longevità"; d) "Il riferimento al resveratrolo come il più efficace attivatore delle sirtuine"; e) "Dopo solo un mese di assunzione"; f) "I benefici a carico di sistema immunitario, circolazione cardiovascolare"; g) "Dopo 10 anni di ricerche e oltre 5000 studi clinici la concentrazione di Resveratrolo nell'Uva può arrivare fino a 2000 volte"; h) "Scoperta sorprendente, rivoluzionaria"; i) "Studi ed evidenze del CSIC"; l) "Orologio biologico oggi si può rallentare".]

costituenti, di Resveratrolo, dell'estratto di melograno e delle sirtuine, nonché dall'equivalenza del contenuto di una capsula del Prodotto con un grandissimo quantitativo di uva rossa (45 kg).

23. In particolare, i messaggi diffusi sulla carta stampata continuano a collegare il passare del tempo con la presenza di radicali liberi (e quindi lo stress ossidativo) e la presenza di inestetismi (*"suoi primi segnali"* macchie scure sulla pelle, rughe) nonché ad assegnare all'assunzione di Revidox il contrasto dello stress ossidativo (azione antiossidante), ovvero una funzione di tipo salutistico per la sua *"[...] significativa riduzione dello stress ossidativo [e] maggiore capacità antiossidante totale e un aumento nell'attivazione delle Sirtuine"*, *"[...] determinando risultati visibili a livello cutaneo"*¹⁰.

24. Il messaggio diffuso tramite il pannello espositivo¹¹ esposto in una farmacia torinese alla data del 17 aprile 2012 riproduceva i messaggi oggetto del procedimento PS6229, sia per quanto attiene ai vantati effetti antinvecchiamento dovuti al Resveratrolo (*"In una capsula i principi benefici anti-invecchiamento di 45 kg di uva rossa"*) che per quelli, analoghi, riferiti alle sirtuine.

25. In merito alla pubblicazione rettificativa sul sito, non appaiono rispettate le condizioni dettate nel provvedimento, in quanto il testo non appariva nella sua interezza nella *home page*, risultando assente la parte relativa all'accertamento di ingannevolezza. In particolare, le modalità di pubblicazione della dichiarazione rettificativa non rispettavano le condizioni indicate nel provvedimento ovvero *"[...] 3) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto della dichiarazione rettificativa allegata ... le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina di pubblicazione della dichiarazione rettificativa, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto della dichiarazione stessa o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato"*

26. Pertanto priva di pregio appare l'argomentazione addotta da P.P. a sostegno della sua condotta ovvero di aver rispettato in termini di spazio 1/5 di quello della *"home page"*, in quanto la delibera dell'Autorità indicava chiaramente, tra l'altro, che la pubblicazione della dichiarazione rettificativa doveva *"ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto della dichiarazione rettificativa allegata"*.

27. Alla luce delle risultanze istruttorie, si ritiene che i comportamenti posti in essere dal professionista costituiscano inottemperanze alla delibera del 3 novembre 2011, n. 22936. Infatti, con riguardo alla diffida, è continuata la pubblicazione di messaggi di analogo contenuto su carta stampata e sul pannello espositivo come dianzi indicato; con riguardo alla pubblicazione della dichiarazione rettificativa non sono state rispettate le specifiche modalità indicate nella delibera.

IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

28. Nel caso di specie, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Non trova infatti, applicazione l'aumento a 5.000.000 di euro dell'importo massimo della sanzione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, operato dall'articolo 23, comma 12 - quinquiesdecies, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modifiche con legge 7 agosto 2012, n. 135 (GU n. 173/L del 14 agosto 2012), in quanto la condotta oggetto del presente provvedimento è stata posta in essere prima del 15 agosto 2012, data di entrata in vigore della predetta norma.

29. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

30. Con riguardo alle condizioni economiche del professionista, si tratta di una società con ricavi nel 2010 di circa 7 milioni di euro e utili per circa 250.000 euro.

31. Con riguardo alla gravità e durata della violazione, va considerato che il professionista ha riproposto messaggi promozionali incentrati sul claim riportato sull'etichetta notificata al Ministero della Salute, indicazione per la quale la definitiva decisione della Commissione circa la sua non utilizzabilità è intervenuta nel maggio 2012 peraltro con l'attribuzione di un ulteriore termine di 6 mesi per l'adeguamento dei messaggi. Va inoltre apprezzata la condotta tenuta dal professionista dopo l'avvio del procedimento, volta a sospendere immediatamente ogni comunicazione promozionale e l'impegno a richiedere la modifica dell'etichetta nei tempi richiesti.

32. Anche per la pubblicazione della dichiarazione rettificativa sul sito del professionista, si rileva la condotta successiva all'avvio del procedimento di procedere alla corretta pubblicazione della stessa.

33. Considerati tali elementi, e tenuto conto della limitata durata delle condotte relative all'inottemperanza alla delibera n. 22936 del 3 novembre 2011, si ritiene congruo irrogare a Paladin Pharma S.p.A. due sanzioni

¹⁰ *[Giovà rilevare come un messaggio di identico contenuto sia apparso anche sul settimanale L'Espresso n. 19 del 10 maggio 2012, ben dopo la notifica della sentenza del TAR.]*

¹¹ *[Si osserva peraltro che nel corso del procedimento PS6229, P.P. non aveva indicato tali modalità promozionali nella sua risposta alla relativa comunicazione di avvio.]*

amministrative pecuniarie pari a 20.000 € (ventimila) euro, per la prima condotta, e pari a 5.000 € (cinquemila) per la seconda.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che il comportamento della società Paladin Pharma S.p.A., consistito nell'aver violato la delibera del 3 novembre 2011, n. 22936, nei limiti di quanto in motivazione costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) di irrogare alla società Paladin Pharma S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro);

c) di irrogare alla società Paladin Pharma S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 € (cinquemila euro) per l'inottemperanza alla disposizione della pubblicazione della dichiarazione rettificativa.

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49 del decreto legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell'illecito e per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella